



COMUNE DI ROSATE

Città Metropolitana di Milano

Via Vittorio Veneto, 2 – 20088 Rosate (MI) – Tel. 02.90830.1 – Fax 02.908.48046

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 48 DEL 06/07/2017

COPIA

**OGGETTO: UTILIZZO CONDIVISO POSIZIONE APICALE SETTORE FINANZIARIO –
PROSIEGUO SINO AL 31/12/2017**

Il giorno **06/07/2017** alle ore **16:45** presso questa sede comunale, convocati con avviso scritto del Sindaco, consegnato a norma di Legge, i Signori Assessori comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno.

Assume la presidenza il Sindaco, **DANIELE DEL BEN**, assistito dal Segretario Comunale **DOSSA MARIA BASELICE**.

Dei Signori componenti la Giunta comunale di questo Comune:

Presenti

Assenti

**DEL BEN DANIELE
ORENI MONICA
CONTI GIOVANNI
GUANI CRISTINA**

VENGHI CLAUDIO

Membri ASSEGNATI 5 PRESENTI 4

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente relazione – proposta:

Premesso che:

- con deliberazione di G.C. nr. 84 in data 08/09/2016, immediatamente esecutiva a norma di legge, il Comune di Rosate ha approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Rosate ed il Comune di Gudo Visconti per l'utilizzo condiviso di personale dell'Area Economica Finanziaria – Cat. D3 Funzionario Amministrativo,
- con deliberazione G.C. n. 42 in data 12/09/2016 il Comune di Gudo Visconti ha approvato lo schema di convenzione per l'utilizzo condiviso di personale dell'area economica finanziaria – categoria D3 Funzionario Amministrativo,
- in data 19/09/2016 la suddetta convenzione è stata sottoscritta digitalmente da entrambe i Sindaci dei Comuni interessati per il periodo dal 20/09/2016 al 18/03/2017 compreso;
- con deliberazione di GC nr. 17 in data 09/03/2017, immediatamente esecutiva a norma di legge, il Comune di Rosate ha approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Rosate ed il Comune di Gudo Visconti per la proroga sino al 18/07/2017 dell'utilizzo condiviso di personale dell'Area Economica Finanziaria – Cat. D3 Funzionario Amministrativo,
- con deliberazione G.C. n. 15 in data 09/03/2017 il Comune di Gudo Visconti ha approvato lo schema di convenzione per la proroga dell'utilizzo condiviso di personale dell'area economica finanziaria – categoria D3 Funzionario Amministrativo,
- in data 05/04/2017 la suddetta convenzione è stata sottoscritta digitalmente da entrambe i Sindaci dei Comuni interessati per il periodo dal 19/03/2017 al 18/07/2017 compreso;

Rilevato che con nota del 15/06/2017, prot. nr. 4583, si è richiesto il prosieguo dell'utilizzo condiviso della posizione apicale del Settore Finanziario del Comune di Gudo Visconti, Rag. Lorena Doninotti, per il periodo dal 19/07/2017 al 31/12/2017 e che la stessa richiesta è stata accolta favorevolmente dall'Ente convenzionato;

Evidenziato che:

- ai sensi dell'art 14 del CCNL del 22 /1/2004 , l'utilizzo è consentito , fermo restando il vincolo dell'orario settimanale d obbligo (36 ore settimanali) solo per una parte dell'orario di lavoro del dipendente utilizzato secondo le quantità e modalità stabilite nell'apposita convenzione che gli enti interessati sono tenuti a stipulare in materia;
- in base alla disciplina contrattuale art 14 comma 4 CCNL del 22/1/2004 , il dipendente che sia titolare di posizione organizzativa presso l'ente di appartenenza può essere incaricato anche di altra posizione organizzativa presso l'ente utilizzatore a tempo parziale;
- in tal senso si applica la più favorevole disciplina per il lavoratore incaricato di posizione organizzativa in materia di retribuzione di posizione e risultato con l'elevazione del valore massimo del primo compenso fino a 16 mila € e del secondo fino ad un massimo del 30%;
- l'importo annuale della retribuzione di posizione previsto per la posizione organizzativa affidata dall'ente utilizzatore deve essere riproporzionata in relazione alla durata del tempo lavoro stabilito nell'ambito della convenzione di utilizzazione a tempo parziale del dipendente;

Richiamata la necessità di regolare con apposita convenzione i profili essenziali dell'utilizzazione congiunta del dipendente in base alla normativa più volte citata stabilendo la ripartizione degli oneri finanziari connessi a tale forma di utilizzo del personale in proporzione alla durata della effettiva prestazione presso ciascun ente nonché tutti gli altri profili necessari per una corretta ed efficiente utilizzazione del lavoratore stesso;

Tenuto conto che la convenzione va interpretata come accordo/intesa tra i medesimi Enti, tenuto conto che per il D.Lgs. 150/2009 potrebbe essere sufficiente uno scambio epistolare;

Evidenziato che:

- l'Ente ha approvato con deliberazione GC nr. 120 del 22/12/2015, successivamente modificato con deliberazione GC nr. 63 del 30/06/2016 il fabbisogno del personale 2016/2018, GC nr. 74 del 28/07/2016 e relative note interpretative di cui alla GC nr. 83 dell'08/09/2016,
- è in regola con i tempi medi di pagamento ed il pareggio di bilancio;
- l'Ente ha vigente il piano delle azioni positive 2015/2017;

Tenuto conto di quanto disposto dalla sezione autonomie corte dei conti n 23/16 che pone l'utilizzo dell'art 14 CCNL 2004 fuori dai limiti di cui all'art. 9, comma 28, D.L.78/2010;

Visto quanto disposto dalla Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie - nr. 23 /2016;

Esaminato il testo della convenzione da cui si evince una spesa presunta di € 11.400,00 da erogare al Comune di Gudo Visconti quale rimborso per redditi da lavoro dipendente comprensivo della quota di indennità di P.O. affinché quest'ultimo la corrisponda alla propria dipendente;

Ravvisata la necessità di approvare la predetta convenzione ex art 14 CCNL del 22 gennaio 2004, che consta di nr. 11 articoli;

Preso atto dei pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Settore Servizi Personale e del Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49 – 1° comma – del T.U.E.L.;

A voti unanimi, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di approvare l'allegato schema di convenzione da stipularsi con il comune di Gudo Visconti per il periodo **dal 19 luglio 2017 al 31/12/2017**;
- 3) Di dare atto che, a titolo indicativo, la Rag. Lorena Doninotti sarà presente presso il Comune di Rosate nei giorni di martedì e giovedì come da calendario che sarà definito con il Responsabile del Servizio Personale;
- 4) Di stabilire che il Comune di Rosate provvederà al rimborso degli oneri economici sostenuti inerenti al trattamento economico della dipendente, ivi compresi gli oneri riflessi nonché al rimborso di ogni elemento retributivo di natura accessoria, dovuto ai sensi di legge e del vigente CCNL Enti Locai;
- 5) Di dare mandato al Responsabile del Settore Personale di porre in essere i necessari atti successivi per dare attuazione alla presente deliberazione.

Quindi, stante l'urgenza di dare attuazione al presente provvedimento, tenuto conto della necessità di assicurare un servizio essenziale dell'Ente, con separata votazione unanime

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Allegato:

- convenzione

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ROSATE ED IL COMUNE DI GUDO VISCONTI
PER L'UTILIZZO CONDIVISO DI PERSONALE DELL'AREA ECONOMICA
FINANZIARIA – CATEGORIA D3 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO**

**ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. per il personale del comparto Regioni e Autonomie Locali
sottoscritto il 22.01.2004**

L'anno duemiladiciassette, il giorno _____ (_____) del mese di luglio.

Con il presente atto convenzionale, a valere tra le parti ad ogni effetto di legge,

tra

il **Comune di Gudo Visconti**, con sede in Gudo Visconti – Piazza Roma nr. 7, C.F.82000830156 – P.IVA 03648450157 rappresentato dal , il quale agisce non in proprio ma nell'esclusivo interesse del detto Comune che in questo atto legittimamente rappresenta, domiciliato per la carica presso la sede municipale, in esecuzione della deliberazione G.C. n. del

e

il **Comune di Rosate**, con sede in Rosate – Via Vittorio Veneto nr. 2, C.F. 82000610152 P.IVA 03602750154, rappresentato dal il quale agisce non in proprio ma nell'esclusivo interesse di detto Comune che in questo atto legittimamente rappresenta, domiciliato per la carica presso la propria sede municipale, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n..... del.....

Di seguito entrambi individuati per brevità anche come "Amministrazioni" o "parti";

PREMESSO

- **che** l'ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) contiene disposizioni che consentono alle Pubbliche Amministrazioni di organizzarsi e di gestire in forma associata servizi e funzioni, mediante diverse forme di associazionismo (es. le convenzioni);
- **che**, inoltre, la flessibilità organizzativa introdotta dal Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 e le norme di finanza pubblica hanno ulteriormente contribuito a promuovere fenomeni di natura pattizia tra le Amministrazioni, per meglio rispondere all'interesse pubblico, prevedendo la possibilità per gli Enti Locali di avvalersi di personale di altri Enti, sulla base di convenzioni specifiche che ne regolino l'utilizzo e gli oneri finanziari;
- **che** in aggiunta alle sopra indicate ipotesi, l'art. 14 del C.C.N.L. per il comparto Regioni e Autonomie Locali, sottoscritto il 22 gennaio 2004, al di là delle citate forme associative di gestione, prevede, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, la possibilità, per gli Enti Locali, di utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri Enti, cui si applica il medesimo C.C.N.L., per i periodi di tempo predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzioni (altre e diverse dalle tipologie sopra citate) e previo assenso dell'Ente di appartenenza;
- **che** il Comune di Gudo Visconti in applicazione della sopra citata normativa contrattuale con deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____, ed il Comune di Rosate, con deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____ hanno stabilito di stipulare apposita Convenzione per l'utilizzo parziale presso il Comune di Rosate ex art. 14 del C.C.N.L. del 22.01.2004, di risorse umane in forza presso il Comune di Gudo Visconti in persona della Rag. Lorena Doninotti, Responsabile del Settore Finanziario, previo consenso del lavoratore, ed approvato il relativo schema di convenzione;

- **che** quanto sopra è stato determinato in accoglimento della richiesta in tal senso, avanzata dal Sindaco del Comune di Rosate di utilizzo di un unità di personale del Comune di Gudo Visconti, per un periodo di tempo limitato in considerazione delle esigenze del servizio, nell'ottica e nella prospettiva dell'attivazione di una fattiva cooperazione organica con quell'Ente, in un quadro di interazioni operative finalizzate al miglioramento dei servizi, riferibili ad entrambi gli Enti;

Tutto ciò premesso, le parti, di comune accordo,

CONVENGONO e DICHIARANO

quanto segue:

Art. 1 Oggetto, Finalità e Profili Generali di Riferimento

La presente convenzione disciplina l'utilizzo parziale di personale del Comune di Gudo Visconti da parte del Comune di Rosate, per un periodo di tempo limitato e predeterminato, per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, durante l'orario di lavoro dell'Ente di appartenenza, compatibilmente con le esigenze di quest'ultimo.

Il presente documento è finalizzato a soddisfare le esigenze del Comune di Rosate e Gudo Visconti per la migliore realizzazione dei servizi istituzionali, nonché a conseguire una economica gestione delle risorse di entrambi gli Enti.

Al personale utilizzato in base alla presente Convenzione si applica il complesso di disposizioni derivanti dai vigenti contratti collettivi di comparto, in particolare quelle contenute nell'art. 14 del C.C.N.L. del Comparto Regioni – Autonomie locali sottoscritto il 22 gennaio 2004 e s.m.e.i..

In virtù della presente Convenzione, non identificabile con la tipologia di cui all'art. 30 del D. Lgs. N. 267/2000, il Comune di Gudo Visconti acconsente all'utilizzazione parziale, non configurabile quale rapporto di lavoro a tempo parziale né come comando, né tempo determinato, da parte del Comune di Rosate, di proprio personale, per l'espletamento di attività connesse alla tipologia ed alla categoria professionale del dipendente interessato.

Art. 2 Individuazione del personale utilizzato

Il Comune di Rosate ha individuato nella ragioniera Lorena Doninotti (cat. D3 Funzionario Amministrativo), che occupa posto apicale di Responsabile di Posizione Organizzativa Settore Finanziario nel Comune di Gudo Visconti, tenuto conto della relativa specializzazione e del profilo professionale di appartenenza, il personale da condividere.

L'utilizzo di detto dipendente in base alla presente convenzione avviene comunque sulla base di formale espressione di consenso da parte del lavoratore interessato, il quale ha in effetti già manifestato il proprio assenso.

Art. 3 Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha durata **dal 19 luglio 2017 al 31 dicembre 2017**.

Ciascun Ente, potrà, con preavviso di giorni 60, decorrenti dalla data di formale comunicazione, recedere dal rapporto convenzionale.

Art. 4 Tempi di utilizzo del Personale

La prestazione di lavoro del dipendente interessato all'utilizzo condiviso, presso il Comune di Rosate, è pari a n. 18 ore settimanali, da effettuarsi come da calendario stabilito tra le parti, nell'ambito dell'orario d'obbligo settimanale contrattuale (36 ore), fatte salve in ogni caso le prioritarie esigenze dell'Ente di appartenenza.

Il Comune di Rosate potrà organizzare la prestazioni del personale utilizzato, nell'ambito del tempo di lavoro assegnato complessivamente determinato, con riferimento alle proprie esigenze funzionali ed organizzative.

Al dipendente si applicano, comunque, fermo restando quanto sopra, le soluzioni di flessibilità dell'orario di lavoro previste dalla vigente normativa contrattuale, al fine di ottimizzarne l'impiego.

La durata media dell'orario di lavoro del dipendente condiviso non potrà in ogni caso superare in sette giorni le 48 ore in conformità del disposto dell'art. 4 D.Lgs. 66/2003.

Art. 5 Gestione del personale utilizzato

Il rapporto di lavoro del citato personale dipendente del comune di Gudo Visconti, ivi compresa la disciplina relativa, ferie congedi e permessi è gestito dall'Ente di provenienza (Comune di Gudo Visconti), titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte del Comune di Rosate Ente di utilizzazione.

In caso di malattia il dipendente effettuerà le previste comunicazioni con le modalità previste dalla norma al Comune di Gudo Visconti che ne darà comunicazione al Comune di Rosate.

Il Comune di Rosate utilizzerà il personale in argomento sulla base di specifico programma determinato con l'ufficio personale, definito in base al temperamento delle proprie esigenze con quelle del Comune di Gudo Visconti con le seguenti modalità:

- a) Impiego del lavoratore nell'ambito di servizi e strutture organizzative afferenti alle sue specializzazioni/qualificazioni professionali;

Le Parti organizzano un sistema informativo inerente il personale utilizzato, al fine di ottimizzarne la gestione e di razionalizzare l'applicazione degli istituti contrattuali.

Art. 6 Oneri finanziari

La titolarità del rapporto organico è conservata presso il Comune di Gudo Visconti a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio.

Il Comune di Gudo Visconti corrisponderà al dipendente il trattamento economico fisso e continuativo, nonché gli eventuali incrementi economici derivanti da rinnovi contrattuali relativi al periodo considerato dal presente atto.

Il trattamento economico fisso e continuativo ed i relativi oneri fiscali e previdenziali a carico dell'Amministrazione saranno rimborsati trimestralmente dal Comune di Rosate.

Il rimborso avverrà dalla richiesta del Comune di Gudo Visconti, in proporzione all'utilizzo concordato con la presente ovvero ore 12 settimanali.

Art 7 Posizione Organizzativa

Al medesimo dipendente, nel caso di assegnazione di incarico di posizione organizzativa ex art 8 CCNL 31/3/99 attraverso autonomo decreto di nomina sindacale del Comune di Rosate, potrà essere riconosciuta una retribuzione di posizione e di risultato aggiuntiva al trattamento economico

tabellare dovuto in relazione all'impiego a tempo parziale, nei limiti di quanto previsto dall'art 14 del suddetto contratto.

L'indennità di posizione organizzativa, che ai sensi dell'art. 14, comma 5 CCNL Enti Locali, potrà essere definita in complessivi € 16.000, verrà anticipata dal Comune di Gudo Visconti che gestisce il trattamento economico.

L'indennità di risultato verrà corrisposta autonomamente da ciascun Ente in relazione alle quote di indennità di posizione di competenza

Art. 8 Modifiche della Convenzione

Non sono considerate modifiche le variazioni di natura operativa ed organizzativa gestibili direttamente dalle Amministrazioni in base a quanto previsto dagli artt. 2, 3 e 4.

Art. 9 Inadempimenti

Qualora una delle parti rilevi uno degli inadempimenti di lieve rilevanza di seguito specificati, imputabili all'altra, provvede a contestarli formalmente, al fine di rimuoverne cause ed effetti per quanto possibile:

- a) gestione carente o incompleta delle comunicazioni inerenti il personale utilizzato;
- b) gestione carente o incompleta delle operazioni inerenti la gestione degli oneri finanziari riferibili alla presente Convenzione.

Art. 10 Modalità di risoluzione delle controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le Amministrazioni in relazione all'esecuzione della presente Convenzione dovranno essere risolte con bonaria composizione.

Qualora non si raggiunga un accordo, si procederà a risoluzione della Convenzione.

Art. 11 Disposizioni generali e finali

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli Enti Locali

La presente Convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a termini di legge.

Le spese inerenti la stipulazione della presente Convenzione qualora si richieda la registrazione in caso d'uso, saranno poste a carico dei Comuni sopra costituiti in parti eguali.

Letto, confermato e sottoscritto.

Data _____

Per il Comune di Gudo Visconti

Per il Comune di Rosate



COMUNE DI ROSATE (MI)
UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

DELIBERAZIONE G.C. N° 48 DEL 6/7/2017

**OGGETTO: UTILIZZO CONDIVISO POSIZIONE APICALE SETTORE FINANZIARIO -
PROSIEGUO SINO AL 31/12/2017**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere favorevole

Li 6/7/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Maria Baselice

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto con parere favorevole

Li 6/7/2017

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
f.to Rag. Lorena Doninotti

Si esprime parere favorevole alla citata.....di Bilancio

L'UFFICIO DEL REVISORE DEL CONTO

Li _____

IL REVISORE DEI CONTI

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Daniele Del Ben

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Baselice

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal *21/7/2017* al *5/8/2017*

Rosate, *21/7/2017*

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Baselice

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Rosate, *21/7/2017*



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa ~~Maria Baselice~~

ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il *6/7/2017*

- perché dichiarata immediatamente eseguibile
- per il decorso termine di 10 giorni dalla sua pubblicazione, insussistenti iniziativa, denunce di vizi di illegittimità o di incompetenza, di cui all'articolo 134 comma 3° del testo unico D.Lgs. n. 267/2000

Rosate, *6/7/2017*



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Baselice